



REGIONE DEL VENETO

Direttiva per la presentazione di domande per interventi formativi  
per ispettori dei centri di controllo privati  
autorizzati all'effettuazione della revisione  
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi



cb395166



## Indice

1.	Riferimenti normativi e disposizioni regionali.....	3
2.	Obiettivi generali.....	4
3.	Tipologie interventi formativi .....	4
4.	Destinatari .....	6
5.	Casi di esenzione dal percorso formativo.....	7
6.	Aiuti di stato.....	7
7.	Metodologia .....	7
8.	Soggetti ammessi alla presentazione delle domande .....	7
9.	Sospensione dell'accreditamento .....	8
10.	Forme di partenariato .....	8
11.	Delega .....	9
12.	Risorse disponibili e vincoli finanziari.....	9
13.	Modalità e termini per la presentazione delle domande.....	9
14.	Procedure e criteri di valutazione.....	10
15.	Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie.....	10
16.	Comunicazioni .....	11
17.	Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi .....	11
18.	Indicazione del foro competente .....	11
19.	Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. ....	11
20.	Tutela della privacy.....	11
21.	Rinvio alla normativa vigente .....	12



## 1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, art. 80 e s.m.i.;
- DPR del 16 dicembre 1992, n. 465 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”, art. 240, comma 1, lettera h;
- DM del 30 Aprile 2003, art. 1, comma 1 “Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i Responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell’art. 240, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495”;
- Direttiva 2014/45/UE 3 aprile 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
- DM 19 maggio 2017, n. 214 “Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE”;
- DM 18 maggio 2018, n. 211 “Istruzioni operative per il decreto ministeriale 214/2017 relativo ai controlli tecnici dei veicoli e dei loro rimorchi circolanti sulle strade pubbliche”;
- Legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale 8 novembre 2010, n. 23 “Modifiche della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”;
- Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “ Il sistema educativo della Regione Veneto”, come modificata con Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 15;
- DGR n. 359 del 13/02/2004 “Accreditamento degli organismi di formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale. Nuove modalità di presentazione delle richieste” e successive modifiche ed integrazioni;
- DGR n. 3289 del 21/12/2010 “L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- DGR n. 523 del 03/04/2012 “Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore. Triennio 2012 - 2014. (Art. 19, L.R. n. 10/1990);
- DGR n. 2142 del 23/10/2012 “Accertamento della professionalità ai sensi dell’art. 18 della L.R. 10/90 e s.m.i. “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”. Modalità di tenuta dell’elenco delle disponibilità dei Presidenti di Commissione d’Esame e precisazione della disciplina specifica per i dipendenti regionali;
- DGR n. 98 dell’11/02/2014 “Individuazione e definizione delle modalità di utilizzo di un “logo” regionale da parte degli iscritti nell’elenco regionale degli Organismi di formazione e/o Orientamento accreditati. Accreditamento degli Organismi di Formazione di cui alla L.R. n. 19/2002;
- DGR n. 1757 del 1/12/2015 “Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore. (Art. 19, L.R. 10/1990)”;
- DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
- DGR n. 251 del 08/03/2016 “Approvazione documento “Testo Unico Beneficiari” relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell’art. 19 della L. 10/1990”;
- DGR n. 277 del 13/03/2018 “Direttiva sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2018”;
- Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12 giugno 2003 “Schema di Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a



motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

- Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019 “Criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214” Rep. Atti n. 65/CSR.

## 2. Obiettivi generali

La Direttiva 2014/45/UE 3 aprile 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ha introdotto nuovi criteri di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore.

Il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017, n. 214, che dà attuazione alle disposizioni contenute nella Direttiva 2014/45/UE, prevede, all’art. 13, i nuovi requisiti formativi e professionali per gli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A questo proposito, il 17 aprile 2019 è stato siglato l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito Accordo) che ha definito lo standard formativo e professionale dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati a effettuare la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, delegando alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la formazione diretta ad acquisire i suddetti titoli.

Alla luce di quanto premesso, con la presente Direttiva, che sostituisce la DGR n. 1757/2015, si intende disciplinare i corsi di formazione teorico-pratici di cui all’art. 2, comma 1 dell’Accordo, propedeutici agli esami di abilitazione per i controlli tecnici per veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

## 3. Tipologie interventi formativi

Ciascuna domanda può prevedere fino a un massimo di quattro interventi formativi, di cui tre moduli teorico pratici e un corso di aggiornamento come indicato rispettivamente nell’art. 3 “Formazione dell’ispettore” e nell’art. 6 “Corsi di aggiornamento della formazione” dell’Accordo.

a) Modulo A: percorso formativo interamente teorico di 120 ore, articolato in tre sottomoduli:

- A1) Tecnologia dei veicoli circolanti - 54 ore;
- A2) Materiali e propulsione dei veicolo - 26 ore;
- A3) Caratteristiche accessorie dei veicoli - 40 ore.

Il corso è rivolto a coloro i quali siano in possesso alternativamente di:

1. un titolo di studio tra quelli elencati alle lettere a), b), e), f) g) dell’art. 2, comma 3 dell’Accordo e di almeno tre anni di esperienza professionale documentata nell’area dei veicoli stradali<sup>1</sup>,
2. una laurea tra quelle elencate alle lettere c), d) e g) e di almeno sei mesi di esperienza professionale documentata nell’area dei veicoli stradali<sup>2</sup>.

Al termine del percorso è rilasciato un attestato di frequenza con profitto, che dà accesso alla frequenza del modulo B.

b) Modulo B: percorso formativo teorico-pratico di 176 ore, articolato in tre sottomoduli:

- B1) Tecnologia automobilistica - 74 ore teorico-pratiche;

<sup>1</sup> Per quanto riguarda la tipologia e la durata dell’esperienza professionale si rimanda ai commi 5 e 6, lettera a) dell’art. 2 dell’Accordo.

<sup>2</sup> Per quanto riguarda la tipologia e la durata dell’esperienza professionale per coloro i quali siano in possesso di laurea triennale in ingegneria meccanica, magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria si rimanda ai commi 5 e 6, lettera b) dell’art. 2 dell’Accordo.



- B2) Metodi di prova - 70 ore teorico-pratiche;
- B3) Procedure amministrative - 32 ore teoriche.

La parte pratica relativa ai moduli B1 e B2 deve avere la durata massima del 15% del monte ore (circa 26 ore) di cui 14 ore di affiancamento relative al 20% delle ore del modulo B2. La parte pratica deve essere svolta presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione.

Il corso è rivolto a coloro i quali siano in possesso alternativamente di:

1. attestato di frequenza con profitto del Modulo A;
2. una laurea tra quelle elencate alle lettere c) e d) e g) del comma 3 dell'art. 2 dell'Accordo e di almeno sei mesi di esperienza professionale documentata nell'area dei veicoli stradali<sup>3</sup>

Al termine del percorso è rilasciato un attestato di frequenza con profitto indispensabile per poter accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.

c) Modulo C: percorso formativo teorico-pratico di 50 ore, articolato in due sottomoduli:

- C1) Tecnologia automobilistica - 20 ore teoriche;
- C2) Metodi di prova - 30 ore teorico-pratiche.

La parte pratica relativa al modulo C2 deve avere la durata del 20% del monte ore (6 ore), da svolgere in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un centro autorizzato.

Il corso è rivolto a coloro i quali alternativamente:

1. abbiano superato con esito positivo l'esame di abilitazione relativo al Modulo B;
2. siano ispettori qualificati ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214/2017.

Al termine del percorso è rilasciato un attestato di frequenza con profitto che consente l'accesso all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t secondo le vigenti normative.

d) Percorso di aggiornamento, di 20 ore, che verte sul contenuto teorico di cui al modulo B.

Il corso è obbligatorio per gli ispettori che intendano mantenere l'abilitazione e deve svolgersi entro tre anni dalla data di conseguimento della stessa.

Al termine del percorso di aggiornamento è rilasciato un attestato di frequenza e profitto.

### Caratteristiche dei percorsi

La frequenza ai Moduli A, B e C, da parte degli allievi, nella misura di almeno l'80% del monte ore di ciascun modulo, è condizione per il rilascio dell'attestato di frequenza con profitto che dovrà riportare anche indicazione delle assenze. Per i percorsi di aggiornamento l'obbligo di frequenza minima è il 90% del monte ore del corso.

Non è consentita la formazione a distanza.

Il corpo docente è costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia di insegnamento o da personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitato alla revisione dei veicoli a motore.

Per quanto non disciplinato dalla presente Direttiva si rimanda all'Accordo.

Gli uffici regionali potranno autorizzare attività formative di recupero per un massimo del 10% del monte ore del corso, a seguito di richiesta adeguatamente motivata, per i moduli A, B e C.

---

<sup>3</sup> Per quanto riguarda la tipologia e la durata dell'esperienza professionale per coloro i quali siano in possesso di laurea triennale in ingegneria meccanica, magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria si rimanda ai commi 5 e 6, lettera b) dell'art. 2 dell'Accordo.



### Attività pratica/affiancamento

L'attività pratica e l'affiancamento, come indicato nell'Accordo, rappresentano elementi fondamentali dei percorsi formativi e sono da intendersi come attività individuali guidate da svolgersi durante l'esecuzione di controlli tecnici presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione.

Per quanto riguarda i percorsi del Modulo B le attività pratiche non dovranno superare il 15% del monte ore complessivo dei sottomoduli B1 e B2 comprese le ore in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione previste dal sottomodulo B2 (20% del monte ore del sottomodulo).

Nei percorsi del Modulo C, le ore in affiancamento non dovranno superare il 20% del monte ore del sottomodulo C2.

## 4. Destinatari

I percorsi formativi prevedono requisiti di accesso diversificato come descritto al punto 3 "Tipologie interventi formativi".

In caso di titoli di studio rilasciati dalla scuola secondaria di secondo grado o accademici, comparabili a quelli indicati dall'Accordo, non conseguiti in Italia ma all'interno del territorio dell'Unione Europea, ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana.

In riferimento ai titoli di studio rilasciati dalla scuola secondaria di secondo grado o accademici, comparabili a quelli indicati dall'Accordo ma conseguiti fuori dell'Unione Europea, dovrà essere esibita la Dichiarazione di Valore<sup>4</sup> o l'Attestato di Comparabilità del titolo estero<sup>5</sup>.

Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell'inserimento occupazionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l'opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.

---

<sup>4</sup> La Dichiarazione di Valore è un documento che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano. È redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona, vale a dire le più vicine alla città in cui si trova l'istituzione che ha rilasciato il titolo straniero.

Se il Paese in cui è stato rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell'Aja (5 ottobre 1961), il richiedente la "Dichiarazione di Valore" dovrà provvedere ad apporre sul titolo la cosiddetta "Postilla dell'Aja" prima di procedere alla richiesta del suddetto documento.

Nella Dichiarazione di Valore devono essere riportati i dati seguenti:

- cognome, nome, data e luogo di nascita del titolare;
- istituzione sotto la cui autorità è stato rilasciato il titolo;
- data di rilascio del titolo;
- numero di registrazione;
- istituto di istruzione presso il quale sono stati ultimati o frequentati i corsi;
- campo, specializzazione, indirizzo;
- durata del ciclo di studio;
- media generale dell'esame finale;
- sistema di votazione vigente;
- professione abilitante all'esercizio, in seguito al compimento degli studi;
- brevi descrizioni dell'ordinamento scolastico nazionale a norma della Legge dell'Insegnamento del 24 luglio 1995 n.84.

<sup>5</sup> L'Attestato di Comparabilità del titolo estero è un documento rilasciato da CIMEA- Centro Informazione Mobilità Equivalenze Accademiche. Per "comparabilità" si intende l'indicazione del livello del titolo estero in riferimento ai cicli del Processo di Bologna e ai livelli dell'European Qualifications Framework Tramite il Servizio di Comparabilità è possibile richiedere al CIMEA la valutazione di qualifiche italiane o estere del sistema della formazione superiore e di qualifiche finali di percorsi di scuola secondaria che consentono l'accesso a corsi della formazione superiore. Nel caso di valutazione positiva, gli esperti del CIMEA produrranno un Attestato di Comparabilità riferito al titolo valutato che riporta le informazioni generali riferite al titolo di scuola secondaria o universitario estero, quali il riconoscimento/accreditamento dell'istituzione che lo ha rilasciato nel paese di origine e il livello del titolo di studio secondo il Processo di Bologna e l'European Qualifications Framework, oltre all'indicazione della natura del corso (accademico o professionale). Per ulteriori approfondimenti si veda: <http://cis.cimea.it/estero/info/01.htm>.



Ai fini della certificazione della conoscenza della lingua italiana, prima dell'avvio del percorso formativo i cittadini stranieri devono essere in possesso almeno di uno dei seguenti titoli:

1. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
2. diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
3. certificato<sup>6</sup> di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori<sup>7</sup>, almeno di livello B2.

I percorsi formativi devono prevedere un numero di partecipanti non superiore a 30.

#### 5. Casi di esenzione dal percorso formativo

Sono esentati dall'obbligo di frequenza al percorso formativo del Modulo A coloro che sono in possesso di laurea triennale in ingegneria meccanica, laurea magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria.

Sono esentati dall'obbligo di frequenza ai percorsi formativi dei Moduli A e B gli ispettori qualificati ai sensi dell'art. 13. Comma 2, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 214/2017.

#### 6. Aiuti di stato

Si precisa che tutte le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva prevedono attività formative rivolte esclusivamente a soggetti occupati o non occupati. Nel caso in cui siano persone occupate, tali attività hanno come obiettivo la qualificazione delle stesse al fine di un inserimento nel mondo del lavoro maggiormente coerente con le loro aspettative di vita e professionali. In ogni caso la presente Direttiva non prevede l'erogazione di contributi pubblici. Le attività di cui alla presente Direttiva non costituiscono pertanto attuazione di regime di aiuto di stato.

#### 7. Metodologia

Ciascun percorso formativo deve prevedere una articolazione strutturata per risultati di apprendimento. I risultati di apprendimento sono composti da: competenze, conoscenze, abilità.

Le metodologie didattiche, pertanto, devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline impartite, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l'acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.

A tale scopo l'attività formativa in presenza deve essere realizzata con metodologie varie (lezione frontale, argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, problem solving, problem based learning, etc.).

#### 8. Soggetti ammessi alla presentazione delle domande

Possono presentare domanda per il riconoscimento i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") e s.m.i per l'ambito della formazione continua.

Possono, altresì, presentare domanda Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 359/2004 per l'ambito della formazione continua. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data del decreto di approvazione<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Quest'ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l'aspirante corsista a rivolgersi a uno degli enti certificatori di cui alla nota 7 per il superamento della prova di lingua.

<sup>7</sup> Gli enti certificatori sono: Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Roma Tre e Società Dante Alighieri. Sul territorio regionale sono presenti numerose sedi d'esame.

<sup>8</sup> Si precisa che, secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004, la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.



In tale modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la possibilità di presentare la domanda, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

#### **Numero di domande presentabili**

Ciascun soggetto proponente deve presentare una sola domanda, riferita obbligatoriamente, alla realizzazione delle quattro tipologie di intervento descritte al paragrafo 3 "Tipologie interventi formativi".

La domanda sarà oggetto di valutazione e la sua approvazione costituirà la base per tutte le edizioni che si intendono realizzare, senza necessità di ulteriori presentazioni. La richiesta di avvio delle edizioni successive alla prima, viene formulata tramite istanza a mezzo posta elettronica al competente ufficio regionale.<sup>9</sup>

#### **9. Sospensione dell'accREDITAMENTO**

I soggetti sospesi dall'accREDITAMENTO non possono presentare la domanda né come proponente né come partner del percorso formativo per tutta la durata della sospensione.

Le domande presentate da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accREDITAMENTO sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, sono inammissibili.

La sospensione dell'accREDITAMENTO intervenuta dopo l'approvazione delle domande e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla Direttiva, determina la revoca dell'approvazione.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accREDITAMENTO del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del percorso formativo e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accREDITAMENTO sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'OdF.

#### **10. Forme di partenariato**

Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà ai soggetti proponenti di attivare un partenariato con soggetti rappresentativi e qualificati del settore.

In particolare si ritiene necessario che ciascun percorso formativo sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi esplicitati nella domanda, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.

Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, anche in una fase successiva, con la presentazione della relativa scheda partner<sup>10</sup>, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e i compiti specifici riferiti all'attuazione del percorso formativo con l'indicazione specifica del monte ore per funzione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al percorso formativo direttamente a livello operativo.

I partner, pertanto, potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace.

<sup>9</sup> Saranno comunicate puntuali indicazioni in ordine alle modalità di gestione delle duplicazioni degli interventi.

<sup>10</sup> Il fac-simile della scheda partner è reperibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneregionale> - Attività riconosciute - Disposizioni generali – Modulistica di gestione.



### 11. Delega

Per le attività di cui alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale l'Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

### 12. Risorse disponibili e vincoli finanziari

I percorsi formativi di cui alla presente Direttiva sono riconosciuti dall'Amministrazione regionale ai soli fini del rilascio di un attestato e, pertanto, l'attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

In ogni caso le domande presentate dovranno evidenziare l'entità del contributo onnicomprensivo a carico dei corsisti. Di tale elemento sarà data evidenza in tutte le azioni di diffusione dell'informazione rispetto all'opportunità formativa sia da parte della Giunta regionale, sia da parte del soggetto gestore.

### 13. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La presentazione delle domande<sup>11</sup> deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro i termini previsti al paragrafo 15 "Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie" sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente, a cui dovrà essere apposta la firma digitale, in regola con la normativa sull'imposta di bollo.

La trasmissione della domanda di ammissione e della eventuale relativa modulistica alla Giunta regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione, deve avvenire esclusivamente per via telematica, dalla casella di Posta Elettronica Certificata del soggetto proponente, inviando una PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, [formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it](mailto:formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it). Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: "ISPETTORE AUTORIZZATO ALLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE" e all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Direzione Formazione e Istruzione - Ufficio Attività Riconosciute".

A ciascuna domanda di ammissione trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione.

Ai messaggi in entrata, ricevuti alla casella PEC della Direzione Formazione e Istruzione, possono essere allegati esclusivamente file in formato "pdf", "p7m" o simili afferenti al formato "Portable Document Format", non modificabili. I messaggi e-mail contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati, anche se firmati digitalmente, non sono infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono "ripudiati" dal sistema stesso, con conseguente mancata consegna del messaggio PEC.

In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali "SHA-256" o successivi.

Le modalità e i termini per l'utilizzo della succitata PEC, predisposti dalla Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

Come previsto dall'Informativa pubblicata nel sito regionale, n. prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale. Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati sui documenti inviati.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito

<sup>11</sup> Fac-simile Allegato C al presente provvedimento.



tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”).

Nel caso di assolvimento dell’imposta di bollo a mezzo modello F24 la domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia scansionata in formato “pdf” del modello F24, riportante il contrassegno di avvenuto pagamento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una dichiarazione sostitutiva<sup>12</sup>, ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il soggetto proponente dovrà riportare la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo e gli estremi del pagamento effettuato. Si precisa che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità delle domande e che, in caso di impedimento all’assolvimento del bollo, le domande di ammissione relative alla presente direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.

La presentazione delle domande e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste all’indirizzo mail [formazione.riconoscimento@regione.veneto.it](mailto:formazione.riconoscimento@regione.veneto.it) oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici 041 2795140 – 5098 – 5035 - 5137.

#### 14. Procedure e criteri di valutazione

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, le domande presentate vengono istituite in ordine ai requisiti di ammissibilità. La mancanza di tali requisiti determina la non ammissibilità della domanda.

#### Requisiti di ammissibilità

1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva;
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva;
5. numero dei destinatari;

#### 15. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie

Le istanze di approvazione delle domande possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell’anno.

Sono previste due istruttorie di valutazione all’anno sulle nuove domande presentate nei periodi 1 maggio – 31 ottobre e 1 novembre – 30 aprile. Per situazioni particolari possono essere effettuate sessioni straordinarie di valutazione per l’arco temporale a far data dalla precedente scadenza.

L’istruttoria viene conclusa entro i 90 giorni successivi alla scadenza del semestre considerato.

In sede di prima applicazione del presente provvedimento, è prevista una prima sessione di valutazione delle domande presentate **entro le ore 12 del trentesimo giorno** successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

<sup>12</sup> In attuazione del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e conformemente alla DGR n. 1050/2013, le disposizioni in merito alla trasmissione della corrispondenza all’Amministrazione regionale a mezzo PEC e all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo sono disponibili nel portale regionale, al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori> sezione Avvisi.



Si precisa che il provvedimento direttoriale di approvazione verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito istituzionale. L'elenco dei percorsi formativi riconosciuti, in allegato al suddetto provvedimento direttoriale, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzione [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)<sup>13</sup> che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

## 16. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate nel sito istituzionale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)<sup>14</sup>, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito.

Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l'attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia alla DGR n. 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 10/1990."<sup>15</sup>

Si sottolinea che la L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto" sostituisce e abroga la L.R. n. 10/1990, pertanto pur rimanendo invariate le disposizioni previste dalla DGR n. 251/2016 la norma di riferimento è la L.R. n. 8/2017 in subentro alla L.R. n. 10/1990.

## 17. Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi

La richiesta di autorizzazione all'avvio di ulteriori edizioni associate a un percorso formativo già approvato è concessa automaticamente ma può essere inoltrata solo ad avvenuto avvio dell'ultima edizione utile.

Gli interventi formativi Modulo A e B dovranno concludersi entro 6 mesi dall'avvio.

Gli interventi formativi Modulo C e di aggiornamento dovranno concludersi entro 4 mesi dall'avvio.

## 18. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

## 19. Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è il dott. Massimo Marzano Bernardi, Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

## 20. Tutela della privacy

La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione nel rispetto del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

<sup>13</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneregionale>.

<sup>14</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneregionale>.

<sup>15</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneregionale> Attività riconosciute, Disposizioni generali, Modulistica di gestione.



Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti e il personale amministrativo, propri e dei soggetti partner, etc., avverrà sotto la responsabilità del richiedente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso di tali dati personali.

La relativa "Informativa" è disponibile per la consultazione nel portale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it).

#### **21. Rinvio alla normativa vigente**

Per quanto non espressamente previsto nella presente Direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale.

